

**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 203 DEL 3 FEBBRAIO 2023**

**Allegato 2**

**MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

<b>N.</b>	<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO/MODIFICA</b>	<b>CONDIZIONI DI NON SOSTANZIALITA'</b>
1	Sostituzione di un impianto produttivo, di un macchinario, di una apparecchiatura, di un dispositivo.	Non deve comportare variazione qualitative (modifica degli inquinanti) o aumento delle emissioni prodotte (aumento di portata maggiore del 50%).
2	Installazione o sostituzione di impianto produttivo (macchinario, apparecchiatura...) che comporti un aumento della quantità delle emissioni prodotte e/o una variazione del convogliamento delle emissioni (senza che vi sia la variazione del numero dei camini).	Deve essere rispettato il valore limite di emissione in concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) prescritto nell'allegato tecnico.
3	Installazione e sostituzione del sistema di abbattimento delle emissioni..	La sostituzione deve avvenire con impianti aventi identico principio chimico/fisico di funzionamento.
4	Accorpamento di due o più emissioni precedentemente autorizzate (in forma esplicita o implicita) comportante conseguentemente una variazione (diminuzione) del numero complessivo dei punti di emissione. Nota: gli impianti devono avere caratteristiche tecniche e costruttive simili, emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento e devono essere destinati ad attività tra loro identiche (esempio due postazioni di saldatura).	Il valore limite di emissione in concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) prescritto nell'allegato tecnico dovrà essere rispettato nel condotto finale.

N.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO/MODIFICA	CONDIZIONI DI NON SOSTANZIALITA'
5	Spostamento degli impianti produttivi o di abbattimento (macchinario, apparecchiatura) e/o dei punti di emissione	<p>Lo spostamento degli impianti produttivi o di abbattimento (macchinario, apparecchiatura ...) e/o dei punti di emissione può avvenire solo all'interno del perimetro aziendale. Da tale intervento non deve derivare un peggioramento qualitativo e quantitativo delle emissioni.</p> <p>La modifica deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente.</p>
6	Variazione quantitativa delle materie prime.	Devono essere rispettati i valori massimi di utilizzo delle materie prime, qualora previsti, come indicati nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e nei rispettivi allegati tecnici alle quali è stata chiesta l'adesione.
7	Variazione della portata di aeriforme	L'aumento o la diminuzione del valore di portata definito post intervento non potrà essere superiore al 50% della portata (nominale) pre-intervento. Il valore limite di emissione in concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) prescritto nell'allegato tecnico dovrà essere rispettato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE